

**TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA (EX TERZA) SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE**

sciogliendo la riserva di pronuncia in atti;
Letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento;

OSSERVA

Il cliente correntista ha proposto ricorso ex articolo 696 bis cod. proc. civ. nonché al fine conciliativo per la composizione della lite, per l'esperimento di un accertamento tecnico "in ordine al contratto di conto corrente avente n. omissis, in assenza di tutti gli estratti conto seppur richiesti dal correntista a questi non consegnati e pertanto impossibilitato a conoscere con esattezza l'esatta somma illegittimamente percepita di cui avrebbe titolo. Ordinare CTU contabile – con espressa ordinanza di consegna al consulente tutti i documenti occorrenti e completi dalla data di apertura ad oggi al fine nel procedimento in epigrafe al fine di dare risposta ai seguenti quesiti: il C.T.U., nel contraddittorio con i C.T. di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione prodotta:

1. calcoli la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
2. calcoli la scopertura media in linea capitale;
3. illustri se nel corso dei rapporti di conti correnti siano stati applicati dall'istituto bancario interessi anatocistici indicandone modalità di calcolo, verificando altresì – nell'ipotesi di applicazione di interessi anatocistici – se successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, il calcolo di tali interessi fosse stato adeguato al principio di identità della periodicità di capitalizzazione, fornendo una quantificazione delle somme eventualmente corrisposte dal correntista a tale titolo;
4. calcoli l'importo complessivo delle competenze addebitate nel corso degli interi rapporti di conto corrente, suddividendole per interessi primari e, ove accertati, anatocistici e per commissione di massimo scoperto;
5. calcoli il tasso di interesse applicato, verificandone la sua coerenza con i contratti di apertura di conto corrente e con il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia;
6. determini, nell'ipotesi di mancata esibizione dei contratti di conti correnti in contestazione, gli interessi dovuti dalla Banca secondo i criteri di cui all'art.117, comma 7, lettera a) D. Lgs. 385/1993 computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente;
7. accerti l'applicazione nel corso dei rapporti di conti correnti delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, indicando le competenze ad esse correlate;
8. proceda ad una quantificazione delle competenze e commissioni in eccedenza addebitate dalla Banca al correntista ed in relazione al quesito di cui al punto 3, l'effettuazione di un conteggio sia con capitalizzazione annuale sia senza alcuna capitalizzazione; in relazione al quesito di cui al punto 5, l'effettuazione del calcolo del tasso di interesse applicato tenendo conto delle successive variazioni ex art. 118 TUB".

Fissata la comparizione delle parti e radicatosi il contraddittorio, si è costituita la Banca che ha contestato la domanda, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di cui all'art. 696 bis cod. proc. civ. e l'infondatezza dell'istanza per la prescrizione dei relativi diritti e nel merito.

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Margherita Libri del 16 febbraio 2018

In coerenza con l'indirizzo interpretativo che si è affermato in questo Tribunale, e segnatamente, in questa sezione e nella sezione XVII, **il decidente ritiene di escludere che in fattispecie quale quella in esame possa darsi corso alla consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c.;**

Invero, compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, **essendo rimesso solo al giudice decidere di questioni di diritto**, individuare la rilevanza giuridica di tali fatti e dichiarare se essi integrino la fattispecie di un diritto soggettivo.

In tal senso la giurisprudenza è andata affermando l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica (Trib. Pavia 14.7.2008, Banca borsa tit. cred., 2009, 1, II, 45; cfr. pure Trib. Milano 23.1.2007, ibidem, 1, II, 46, secondo cui: *"Il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto ex ante - altre questioni controverse. Solo in tal modo è possibile scongiurare l'instaurazione di procedimenti ante causam volti ad ottenere consulenze tecniche 'esplorative', non precedute - come accadrebbe invece nel giudizio di merito - dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione"*; Trib. Milano sez. VI ord. del 14/11/13 circa l'anatocismo su un conto corrente e su un mutuo ipotecario ha escluso l'ATP, perché l'accertamento *"delle pretese restitutorie e della non debenza" delle presunte somme illegittimamente versate presuppone "preliminari ed assorbenti valutazioni giuridiche dei differenti ambiti negoziali"*, sì da comportare una mera ed illecita anticipazione del giudizio di merito).

Orbene, le contestazioni insorte nel caso di specie tra le parti non riguardano questioni di natura strettamente contabile, ma investono questioni di natura giuridica riferite in particolare alla nullità, dichiaratamente ritenuta dal ricorrente, delle clausole contrattuali concernenti la pattuizione degli interessi e delle spese e alla corretta interpretazione della normativa in materia di usura; la risoluzione di tali questioni, di carattere giuridico, non può essere devoluta al consulente tecnico e neppure può attuarsi in sede di accertamento tecnico preventivo. Neppure possono risolversi, nel caso di specie, questioni inerenti il diritto del ricorrente, apertamente contestato dalla Banca, a ottenere in questa sede un ordine di esibizione dei documenti, essendo il mezzo istruttorio di cui all'articolo 210 cod. proc. civ. vagliabile nell'ambito del giudizio di cognizione e previo riscontro di tutti i relativi presupposti.

Una definizione più larga dell'ambito delle condizioni di accesso alla consulenza tecnica preventiva non muterebbe il giudizio finale circa la non esperibilità, nella presente sede, della consulenza tecnica preventiva. Infatti, l'art. 696 bis cod. proc. civ. richiede, quantomeno, che l'accertamento sia astrattamente idoneo ad *"agevolare la composizione della lite facendo chiarezza su un preciso e delimitato punto di dissenso tra le parti"* (Trib. Bologna 9.4.2010, www.giuraemilia.it). Al di là di quanto parrebbe suggerire la lettera dell'articolo 696 bis cod. proc. civ., la ratio e la finalità della citata norma portano a ritenere che il rimedio ivi contemplato possa essere utilmente esperito anche nel caso in cui vi sia contestazione in ordine all'an (e, dunque, sulla effettiva sussistenza della responsabilità, oltre che sulla misura del dovuto), purché, tuttavia, il contrasto tra le parti concerna esclusivamente "profili tecnici". Per converso – come ripetutamente affermato dall'intestata Sezione del Tribunale - l'accesso

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Margherita Libri del 16 febbraio 2018

allo strumento contemplato dall'articolo 696 bis cod. proc. civ. deve escludersi allorquando vi siano, tra le parti, profili controversi involgenti questioni giuridiche o accertamenti di fatto.

Ebbene, con riferimento alla fattispecie all'attenzione va rilevato che – per quanto inferibile dalle stesse prospettazioni svolte dal ricorrente – le ragioni di contrasto tra gli odierni contendenti non attengono a profili tecnici ma originano da diversità di posizioni su questioni strettamente giuridiche. Ebbene, prescindendo pure dalla considerazione che la risoluzione del contrasto sulla legittimità di clausole contrattuali non può certo essere rimessa ad un C.T.U., è di palmare evidenza che, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, la richiesta ex articolo 696 bis cod. proc. civ., articolata dall'odierno ricorrente, si palesa del tutto immeritevole di seguito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine ai presupposti dello strumento di cui alla richiamata norma, costituisce giusto motivo per pronunciare la compensazione delle spese del presente procedimento.

PQM

- rigetta il ricorso presentato dal cliente correntista;
 - compensa integralmente le spese del presente procedimento.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Roma, 16 febbraio 2018

Il Giudice
dott.ssa Margherita Libri

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*